RODOLFI MANSUETO SPA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AZIENDALE

Ai sensi del D. LGS. 8 GIUGNO 2001 NR. 231

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

PARTE GENERALE

Revisione del 14 Luglio 2026

INDICE

IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 NR. 231 5
1 La Responsabilità Amministrativa degli Enti 5
2 I Reati previsti dal D. Lgs. 231/01 7
3 Le Sanzioni comminate dal D. Lgs. 231/01 8
LA SOCIETÀ 9
4 Rodolfi Mansueto SPA 9
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AZIENDALE 12
5 Finalità, Scopo e Destinatari 12
6 Elementi Fondamentali 14
7 Principi Fondamentali 15
8 Requisiti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 16
9 Sistema di Controllo Interno 17
10 Destinatari e Diffusione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Aziendale 18
L'ORGANISMO DI VIGILANZA 19
11 La Funzione di Controllo secondo il D. Lgs. 231/01 19
12 La Nomina dell'Organismo Di Vigilanza 20
13 Compiti e Poteri dell'Organismo di Vigilanza 22
14 Flussi informativi e segnalazioni all'Organismo di Vigilanza 24
15 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 25
16 Verbale di Vigilanza 25
17 Segnalazioni di Condotte Illecite e di Violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 26
IL SISTEMA DISCIPLINARE 27
18 Apparato Sanzionatorio 27
19 Violazione del Modello 28
20 Misure nei confronti dei Quadri, Impiegati e Operai 28
21 Misure nei confronti dei Dirigenti 30
22 Misure nei confronti degli Amministratori 31
23 Misure nei confronti dei Sindaci 32
24 Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni 32
25 Misure nei confronti dei Membri dell'Organismo Di Vigilanza 32
L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AZIENDALE 33

26 Approvazione del Modello Organizzativo 33
27 Comunicazione e informazione sul Modello Organizzativo 33
ALLEGATO 1 - ELENCO REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA EX D. LGS. 231/2001 . 36

SEZIONE

PARTE GENERALE

IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 NR. 231

1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il Decreto legislativo n° 231 dell'8 giugno 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 140 del 19.06.01, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti, che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente i reati e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli enti nel cui interesse o vantaggio tali reati sono stati compiuti.
La responsabilità amministrativa di RODOLFI MANSUETO SPA può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma del tentativo (art. 26 D. Lgs. 231/2001), ossia con il compimento di atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto, ma l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Secondo il D. Lgs. 231/01, RODOLFI MANSUETO SPA è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (soggetti in posizione apicale);
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (soggetti in posizione subordinata).

RODOLFI MANSUETO SPA non risponde:

- ✓ se le persone indicate (rif. a) e b)) hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi;
- ✓ se prova che:
  - l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  - ha istituito un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il quale abbia effettivamente vigilato sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
  - il reato è stato commesso per fraudolenta elusione dei modelli da parte del soggetto apicale infedele.

La responsabilità della Società permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia stata identificata o non risulti punibile, nonché qualora il reato si estingua per una causa

diversa dall'amnistia (art. 8 del D. Lgs. 2312/01).

La Società risponde anche nel caso in cui, chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'Ente e nell'interesse o a vantaggio di esso, abbia trasgredito agli obblighi o ai divieti inerenti a sanzioni interdittive applicabili all'Ente (art. 23 del D. Lgs. 231/01).

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, dunque, consente all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento all'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, si richiede che esso:

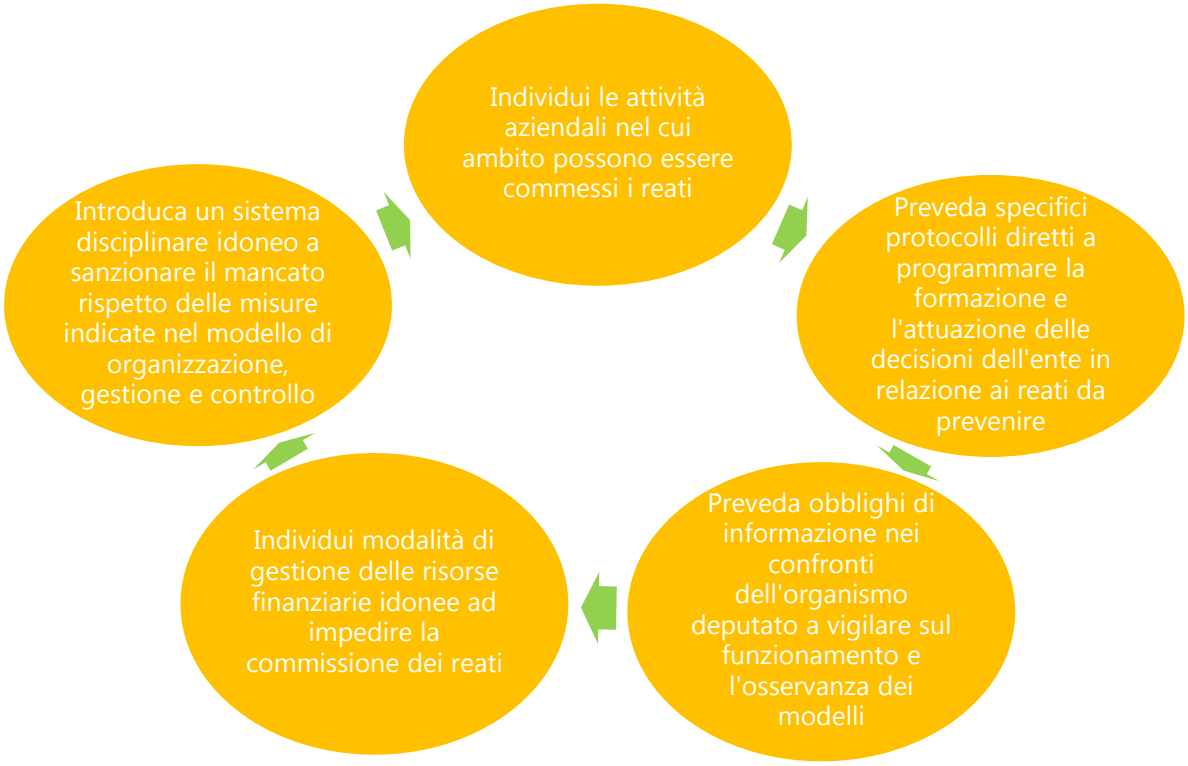

Con riferimento all'effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, il D. Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo;

l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo. I modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti,

comunicati al Ministero della Giustizia.

Fra le prime Associazioni a redigere un documento di indirizzo per la costruzione di Modelli vi è Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato della Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate nel maggio 2004, nel marzo 2008, nel dicembre 2014 e da ultimo nel giugno 2021.

Tutte le citate versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state giudicate, dal Ministero di Giustizia, adeguate al raggiungimento dello scopo fissato e, nella predisposizione del presente Modello, seppure appartenenti ad altra Associazione di categoria, sono state prese a riferimento. Pertanto, RODOLFI MANSUETO SPA ha inteso elaborare il presente documento con espresso riferimento alle Linee Guida redatte da Confindustria ed approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003, successivamente aggiornate nel 2014 e da ultimo nel mese di giugno 2021, recependo la disciplina del whistleblowing (L. 179/2017, successivamente aggiornata dal D.Lgs. 24/2023 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937) e le famiglie di reato di più recente introduzione.

2 I REATI PREVISTI DAL D. LGS. 231/01

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito le "categorie di reato" attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001, rimandando all'Allegato 1 del presente documento per il dettaglio delle singole fattispecie ricomprese in ciascuna categoria:

1	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
2	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
3	Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter);
4	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
5	Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1);
6	Reati societari (art. 25-ter);
7	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
8	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater. 1);
9	Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);

10	Delitti in materia di abuso di mercato anche se commessi con attività di negoziazione di criptoattività o mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale (art. 25-sexies);
11	Reati transnazionali;
12	Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
13	Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita (art. 25-octies);
14	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e Trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1);
15	Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (art. 25-octies.2);
16	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
17	Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
18	Reati ambientali (art. 25-undecies);
19	Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
20	Reato di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies);
21	Reati in materia di frodi sportive (art. 25 quaterdecies);
22	Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies);
23	Reati in materia di contrabbando (art. 25 sexiesdecies);
24	Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies);
25	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies);
26	Delitti contro gli animali (art. 25 undevicies).

3 LE SANZIONI COMMINATE DAL D. LGS. 231/01

Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231 per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati precedentemente indicati sono le seguenti:

a. *SANZIONI PECUNIARIE* - Si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente, per "quote", associate ad un importo riconducibile ad un valore minimo e massimo. In deroga al generale sistema per quote, per i reati relativi alla violazione delle

misure restrittive dell'Unione Europea (art. 25-octies.2), la sanzione è calcolata in percentuale sul fatturato globale realizzato dall'Ente nell'esercizio precedente (ai sensi del nuovo art. 10, comma 3-bis). Nello specifico:

- per delitti quali la messa a disposizione di fondi a soggetti designati, l'elusione dei congelamenti, il commercio vietato o il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di persone designate, si applica una sanzione dall'1% al 5% del fatturato globale annuo. Qualora il fatturato non sia determinabile, la sanzione è fissata tra 3 milioni e 40 milioni di euro;

- per l'omessa segnalazione di fondi o risorse economiche alle autorità competenti, la sanzione è compresa tra lo 0,5% e l'1% del fatturato globale. Se il fatturato non è determinabile, la sanzione varia da 1 milione a 8 milioni di euro;

- in caso di reiterazione degli illeciti, le sanzioni pecuniarie sopra indicate sono aumentate di un terzo. Inoltre, per tutti i suddetti reati, trovano applicazione sanzioni interdittive con una durata variabile, da due a sei anni se il reato è commesso da soggetti in posizione apicale, e da uno a tre anni se commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione.

b. *SANZIONI INTERDITTIVE* – Irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati (art. 13 e art. 45 del D. Lgs. 231/01), possono aggiungersi alle precedenti e sono:
   - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
   - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
   - la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
   - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e/o la revoca di quelli già eventualmente concessi;
   - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

c. *CONFISCA* del prezzo o del profitto[1] del reato - È sempre disposta, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato;

d. *PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA* - La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva.

LA SOCIETÀ

4 RODOLFI MANSUETO SPA

RODOLFI MANSUETO SPA ha sede legale in Collecchio (PR) via Mansueto Rodolfi n.3, cap 43044 Frazione Ozzano Taro.

Unità Locale n. PR/1	Via Ronchi n. 36	Fontevivo (PR)	cap 43010
Unità Locale n. PR/4	Strada Langhirano n. 243	Parma (PR)	cap 43124

[1] Il prezzo deve intendersi come denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato. Il profitto deve intendersi quale utilità economica immediatamente ricavata dall'Ente.

Data atto di costituzione: 18.11.1986
Data inizio attività: 25.11.1986

Attività esercitata (principale)

La società ha per oggetto l'attività prevalente di:

- produzione di conserve alimentari

Soci e titolari di diritti su azioni e quote

- Trust Rodolfi Mansueto
- Rodolfi Maria Virginia

Organo Dirigente (Amministratori, Sindaci, membri di controllo)

- Presidente Consiglio Amministrazione
- Consiglieri
- Sindaci
- Sindaci supplenti
- Società di revisione

Per i nominativi si rimanda alla visura camerale di RODOLFI MANSUETO SPA.

Titolari di altre cariche o qualifiche

- Rappresentante Comune Obbligazionisti
- Procuratori Speciali

Per i nominativi si rimanda alla visura camerale di RODOLFI MANSUETO SPA.

Organigramma aziendale generale

La struttura organizzativa interna viene rappresentata in un organigramma generale ed in tre organigrammi specifici ai fini sicurezza, uno per ogni sede operativa.
Gli organigrammi identificano ("in sintesi") la struttura organizzativa evidenziando i ruoli, i legami funzionali e gerarchici, la divisione dei compiti e le responsabilità delle persone.
Questi documenti vengono aggiornati in funzione dei cambiamenti intervenuti nella struttura organizzativa.

Organigramma salute e sicurezza (Compiti attribuiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

La Società opera nel rispetto del D. Lgs. 81/08 ed ha adottato un sistema di gestione certificato secondo la norma UNI ISO 45001 "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro".
Per il dettaglio circa i soggetti che operano nella società con compiti di prevenzione in materia

di salute e sicurezza del lavoro, si rimanda all'organigramma sicurezza ed alla procura speciale di cui alla visura camerale.

Attività in outsourcing

Nell'espletamento dell'attività la Società si avvale di società terze, con le quali stipula specifici contratti di servizio che prevedono ("in sintesi") che il fornitore dia adeguata esecuzione alle attività esternalizzate nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni della Società.

Sistema retributivo

La Società corrisponde ai dipendenti una retribuzione in linea col CCNL di categoria rispettando i minimi tabellari e gli accordi con le OO.SS. Provinciali.
La Società ha inoltre un sistema di gestione certificato secondo la norma SA 8000 e lo SMETA 4-Pillar per promuovere pratiche responsabili anche all'interno della catena di fornitura.

I sistemi di gestione

Il sistema di gestione della RODOLFI MANSUETO SPA è certificato secondo i seguenti:

- UNI ISO 45001
- SA 8000
- IFS "Higher Level"
- BRC grado "AA+"
- UNI EN ISO 22005
- ISO 14001
- Biologico ai sensi dell'art. 35, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2018/848
- Kosher
- Halal

Inoltre

- tutti e tre gli stabilimenti sono in possesso della registrazione U.S. FDA (la Food and Drug Administration ha come scopo la protezione della salute dei cittadini attraverso il controllo dei prodotti destinati al consumo negli Stati Uniti).
- gli stabilimenti di Ozzano Taro e Fontanini (oggetto di audit periodico SMETA 4 Pillar) sono registrati sulla piattaforma SEDEX (piattaforma per la condivisione di informazioni sulla produzione eticamente sostenibile nella supply chain)

Controllo di gestione

La Società ha adottato sistema di controllo di gestione affidato ad una area specifica (si rimanda

all'organigramma aziendale) articolato nelle diverse fasi di elaborazione del budget, di analisi dei consuntivi periodici e di elaborazione delle previsioni.

Il sistema permette di garantire:

- che tutti gli esborsi siano richiesti, autorizzati, effettuati e controllati dalle diverse funzioni;
- la capacità di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità, intese sia come commissione di infrazioni delle regole stabilite nel presente Modello sia come "tentata commissione", attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di reporting;
- il divieto di compiere operazioni finanziarie non autorizzate.

Gestione dei flussi finanziari

La Società ha adottato un sistema di controllo della gestione finanziaria che avviene nel rispetto dei principi di tracciabilità (e documentabili) delle operazioni effettuate, in coerenza con i poteri e le responsabilità assegnate alle funzioni, secondo il principio di segregazione dei compiti tale da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o soggetti per quanto possibile distinti.

Politica e Codice Etico e di condotta

La Società, nell'ambito dei sistemi di gestione certificati ha adottato delle politiche, dei codici di condotta ed un Codice Etico contenente i principi ai quali devono ispirarsi i destinatari (interni ed esterni all'organizzazione)

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AZIENDALE

5 FINALITÀ, SCOPO E DESTINATARI

L'implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale, in conformità con il D. Lgs. 231/01, costituisce la base per:

- ✓ costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di RODOLFI MANSUETO SPA, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel decreto;
- ✓ affermare che RODOLFI MANSUETO SPA opera nel quadro di regole certe, che i destinatari del presente documento devono rispettare;
- ✓ assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle relative attività aziendali, a tutela della propria immagine e reputazione, delle aspettative dei propri stakeholder e del lavoro dei propri dipendenti.

Il presente documento specifica i requisiti del sistema di gestione per la prevenzione dei reati, previsti nel D. Lgs. 231/01 (e successive modifiche e/o integrazioni), adottato da RODOLFI MANSUETO SPA, allo scopo di:

- ✓ garantire il rispetto della legge tramite la sua applicazione, perseguendone il miglioramento continuo e mantenendone nel tempo l'efficacia;
- ✓ dimostrare il possesso di un sistema di controllo interno che garantisca la conformità del proprio modello organizzativo.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale è applicato a tutti i livelli dell'organizzazione ed a tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato e di lavoro autonomo con RODOLFI MANSUETO SPA; in particolare RODOLFI MANSUETO SPA è responsabile nel caso di reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai seguenti soggetti:

soggetti apicali

a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
b) persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.

soggetti subordinati

c) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali;
d) tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale si propone come finalità quelle di:

- ✓ determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto di RODOLFI MANSUETO SPA la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni sul piano penale e amministrativo non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti dell'organizzazione;
- ✓ ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da RODOLFI MANSUETO SPA, in quanto sono assolutamente contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali di RODOLFI MANSUETO SPA;
- ✓ consentire all'organizzazione di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi;
- ✓ realizzare un'equilibrata ed efficiente struttura organizzativa, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informazione interna ed esterna.

6 ELEMENTI FONDAMENTALI

Il Modello si compone della presente Parte Generale, nella quale sono illustrate le funzioni e i principi del Modello, oltre ad essere individuate e disciplinate le sue componenti essenziali (il Sistema dei controlli preventivi, il Sistema disciplinare ed i meccanismi sanzionatori, le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza ed il processo di aggiornamento nel tempo) e delle Parti Speciali riportanti i rischi-reato identificati e i correlati principi di comportamento e controllo a prevenzione degli stessi.

In considerazione delle attività svolte dalla Società, non si sono invece ravvisati concreti profili di rischio rispetto alla commissione dei reati di cui agli artt. 25 quarter (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), 25 quater 1 (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 25 sexies (abusi di mercato), 25 terdecies (reati di razzismo e xenofobia), 25 quaterdecies (frodi sportive), 25 septiesdecies (delitti contro il patrimonio culturale), 25 duodevices (riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici), 25 undevicies (delitti contro gli animali).

Con riguardo ai reati per cui non si sono ravvisati concreti profili di rischio, la Società ritiene peraltro che i principi etici e le regole comportamentali enunciate nel proprio Codice Etico, che vincola tutti i suoi destinatari alla più rigorosa osservanza delle leggi e delle normative applicabili, risultino idonei alla prevenzione anche di tali illeciti.

Il presente Modello integra e si affianca agli ulteriori sistemi di gestione e controllo presenti (Procedure interne, Sistema Sicurezza, Sistema Ambientale, Sistema Qualità, Controllo Amministrativo contabile, ecc.).

Gli elementi fondamentali, sviluppati da RODOLFI MANSUETO SPA nella definizione del Modello, possono essere così riassunti:

La mappatura delle attività cosiddette "sensibili", con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati

La previsione di specifici principi comportamentali e presidi di controllo (come esplicitati nella Parte Speciale del presente Modello) a supporto dei processi ritenuti esposti al rischio potenziale di commissione di reati.

L'istituzione di un Organismo di Vigilanza, con attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello.

L'adozione di un sistema sanzionatorio volto a garantire l'efficace attuazione del Modello e contenente le misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello.

Lo svolgimento di un'attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello.

7 PRINCIPI FONDAMENTALI

Nella definizione, costruzione ed applicazione del proprio Modello, l'azienda i seguenti principi regolatori:

- ✓ una chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, coerente con le mansioni attribuite;
- ✓ la separazione delle funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di una operazione deve essere sotto la responsabilità diversa da chi contabilizza/autorizza, esegue operativamente o controlla l'operazione; tale principio dovrà comunque consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale;
- ✓ la definizione di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- ✓ la disposizione di documentazione normativa per le singole attività aziendali, articolata in procure, poteri e deleghe, procedure;
- ✓ la tracciabilità delle operazioni (sia legate alle attività operative che a quelle di controllo) volta a garantire che ogni operazione, transazione e/o azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua.

In particolare, il sistema delle deleghe prevede che:

1. le deleghe siano coerenti con la posizione organizzativa ed aggiornate in conseguenza a variazioni organizzative;
2. in ogni delega siano specificati i poteri del delegato ed il soggetto a cui il delegato riporta;
3. i poteri specificati nella delega siano allineati e coerenti con gli obiettivi dell'azienda;
4. il delegato possieda autonomia decisionale e di spesa adeguati alla funzione ed ai compiti conferiti.

Il sistema delle procure prevede che:

- ✓ le procure siano assegnate a soggetti provvisti di delega interna;
- ✓ le procure descrivano i poteri conferiti e ove necessario siano accompagnate da una comunicazione che illustri i limiti di estensione, fermi restando i vincoli di budget;
- ✓ le procure siano assegnate a persone fisiche e siano da queste accettate.

In caso di attribuzione di Delega in materia di sicurezza, restano fermi i requisiti richiesti dall'art. 16 del D. Lgs. 81/08.

Il sistema delle procedure prevede inoltre che:

- ✓ vengano definite e regolamentate le modalità e le tempistiche di svolgimento delle attività aziendali a rischio reato;
- ✓ sia garantita, ove possibile, l'oggettività dei processi decisionali (ad esempio con la predisposizione di fornitori qualificati, la definizione di criteri oggettivi di selezione e valutazione del personale).

8 REQUISITI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale di RODOLFI MANSUETO SPA risponde alle seguenti esigenze:

- ✓ individuare le aree esposte al rischio di commissione dei reati del D. Lgs. 231/01 e le attività "sensibili", rappresentandole in una scheda descrittiva (c.d. Matrice delle Attività a Rischio-Reato), che illustra in dettaglio i profili di rischio di commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001, nell'ambito delle attività proprie di RODOLFI MANSUETO SPA;
- ✓ prevedere specifici interventi di prevenzione del rischio;
- ✓ individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- ✓ assicurare l'adeguata diffusione e formazione sul Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale;
- ✓ introdurre un adeguato sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- ✓ prevedere obblighi di informazione sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale è stato realizzato tenendo conto dei seguenti requisiti base:

- ✓ applicazione del principio della separazione dei compiti, dei ruoli e delle responsabilità tra le funzioni operative e di controllo;
- ✓ previsione di processi di validazione e concessione delle autorizzazioni (firme) lungo i processi di controllo;
- ✓ adeguata informazione dei protocolli in essere, tramite divulgazione o attuazione di

piani formativi.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale deve sempre essere tempestivamente modificato / integrato, nel caso in cui:

- ✓ siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività di RODOLFI MANSUETO SPA;
- ✓ siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione dei reati.

Al fine di individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (risk management) è opportuno raccogliere gli elementi necessari a:

- ✓ valutare la situazione aziendale e la relazione ai possibili reati e mappare i processi a rischio;
- ✓ verificare l'esistenza o l'attuazione di strumenti di controllo atti a prevenire i rischi / implementare / adottare dei protocolli-regole di condotta.

9 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno è l'insieme di strumenti, strutture organizzative e procedure aziendali volti a contribuire, attraverso un processo di identificazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi nell'ambito della Società, a una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati dal Consiglio di Amministrazione.
In particolare, il sistema di controllo interno di RODOLFI MANSUETO SPA si basa, oltre che sulle regole comportamentali previste nel presente Modello, anche sui seguenti elementi:

- ✓ il Codice Etico
- ✓ la struttura gerarchico-funzionale (organigramma aziendale);
- ✓ il sistema autorizzativo;
- ✓ i presidi di controllo indicati nella Parte Speciale del presente Modello a supporto dei processi di gestione / strumentali ritenuti esposti al rischio potenziale di commissione dei reati di cui al Decreto;
- ✓ i sistemi informativi, le procedure informatiche ed i processi volti alla tracciabilità delle attività;
- ✓ i Sistemi di Gestione certificati Ambiente, Sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza Alimentare, Responsabilità Sociale e Smeta;
- ✓ le verifiche eseguite dalla Società di revisione;
- ✓ il controllo sulla gestione della società svolto dal C.d.A.

L'attuale sistema di controllo interno di RODOLFI MANSUETO SPA, inteso come processo attuato dalla Società al fine di gestire e monitorare i principali rischi e consentire una conduzione

aziendale sana e corretta, è in grado di garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- *tracciabilità*: ogni attività è documentata in tutte le sue fasi in modo da consentire agli organi aziendali preposti di svolgere le opportune verifiche e controlli che attestino la trasparenza delle scelte effettuate ed individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa. La documentazione predisposta al fine della tracciabilità delle attività è archiviata, anche mediante sistemi telematici, in modo da permettere la consultabilità esclusivamente a soggetti autorizzati.
- *segregazione dei compiti e funzioni*: il sistema di controllo operante in azienda garantisce che l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione è resa sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla la stessa. Inoltre, il sistema prevede che: (i) a nessuno sono attribuiti poteri illimitati; (ii) i poteri e le responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione; (iii) i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.
- *documentazione dei controlli*: l'attività di verifica e controllo, svolta in coerenza con le responsabilità assegnate, è sempre documentata.
- *poteri di firma e poteri autorizzativi*: poteri di firma e autorizzativi interni sono assegnati sulla base di regole formalizzate, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali e con una chiara indicazione dei limiti di spesa; sono previsti obblighi di rendicontazione agli organi competenti.

10 DESTINATARI E DIFFUSIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AZIENDALE

RODOLFI MANSUETO SPA allo scopo di dare attuazione al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato, intende adoperare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi, provvedendo a diffondere contenuti e concetti ai destinatari.

Tra i destinatari, RODOLFI MANSUETO SPA identifica:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione, nel fissare gli obiettivi, decidere i piani di azione, dirigere l'attività e in ogni decisione o azione relativa all'andamento della Società;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Responsabili delle Aree ed i Dirigenti, nel dare concretezza sia alle attività di direzione della Società, sia nella gestione delle attività interne ed esterne;
- i componenti del Collegio Sindacale e la Società di Revisione, nel controllo e nella verifica della correttezza formale e sostanziale dell'attività della Società e del funzionamento del sistema di controllo interno;
- i dipendenti e tutti i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a

qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei;

- tutti coloro che intrattengono rapporti finanziari o di qualsiasi natura con la Società.

RODOLFI MANSUETO SPA valuterà la modalità / la tipologia di divulgazione del Modello, tra le quali (ad esempio) conservazione di copia cartacea presso la sede, pubblicazione su sito web e/o invio a mezzo di posta elettronica.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

11 LA FUNZIONE DI CONTROLLO SECONDO IL D. LGS. 231/01

L'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione, svincolato da ogni rapporto gerarchico con il Consiglio stesso e con i singoli responsabili delle Direzioni.

In ossequio alle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione di RODOLFI MANSUETO SPA ha istituito l'Organismo di Vigilanza a struttura collegiale di tre componenti.

In particolare, la composizione dell'Organismo di Vigilanza è stata definita in modo da garantire i seguenti requisiti:

- **Autonomia e indipendenza**: detto requisito è assicurato dal posizionamento all'interno della struttura organizzativa come unità di staff ed in una posizione più elevata possibile, prevedendo il "riporto" al massimo vertice operativo aziendale, vale a dire al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.
- **Professionalità**: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, la composizione prescelta garantisce idonee conoscenze giuridiche e dei principi e delle tecniche di controllo e monitoraggio, nonché dell'organizzazione aziendale e dei principali processi della Società.
- **Continuità d'azione**: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale di RODOLFI MANSUETO SPA.

12 LA NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.
Composizione, modifiche e integrazioni dell'Organismo di Vigilanza sono approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione.
La durata in carica dei membri dell'Organismo di Vigilanza è di tre anni, rinnovabili. Alla scadenza della carica i componenti continuano a svolgere ad interim le proprie funzioni fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.
I componenti sono scelti tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore e non debbono essere in rapporti di coniugio o parentela con i Consiglieri di Amministrazione.
Possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza dipendenti della Società e professionisti esterni. Questi ultimi non debbono avere con la Società rapporti tali da integrare ipotesi di conflitto di interessi.
I compensi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, sia interni che esterni alla Società, non costituiscono ipotesi di conflitto di interessi.

La carica di membro dell'O.d.V. è in qualunque momento revocabile per giusta causa dal C.d.A., il quale deve tempestivamente provvedere alla sostituzione.

Costituirà motivo di sostituzione o integrazione della composizione dell'Organismo di Vigilanza:

- ✓ l'attribuzione di compiti, ruoli e/o responsabilità all'interno della struttura organizzativa aziendale non compatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e/o "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza;
- ✓ la cessazione o rinuncia del membro dell'Organismo di Vigilanza dettata da motivazioni personali.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei singoli membri dell'Organismo di Vigilanza:

- ✓ relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società, sindaci della Società e la società di revisione nonché gli altri soggetti indicati dalla legge;
- ✓ conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società o con società controllate, che ne compromettano l'indipendenza;
- ✓ titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società o su società controllate;
- ✓ funzioni di amministrazione, direzione o controllo ricoperte, nei tre esercizi precedenti

alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;

- ✓ provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. n. 231 del 2001;
- ✓ condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- ✓ ogni ulteriore causa di incompatibilità espressamente prevista da disposizioni di legge o regolamentari.

Nel caso di configurasse uno dei motivi di sostituzione o integrazione o di ineleggibilità e/o decadenza a carico di un membro, questi dovrà darne notizia immediata agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza e decadrà automaticamente dalla carica. L'Organismo di Vigilanza comunica la notizia all'Amministratore Delegato, per la formulazione della proposta di sostituzione al Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente paragrafo.

I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Società decadono automaticamente dall'incarico, in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare, con delibera consiliare, sentito il parere del Collegio Sindacale, i componenti dell'Organismo in ogni momento ma solo per giusta causa, nonché provvedere, con atto motivato, alla sospensione delle funzioni e/o dei poteri dell'Organismo e alla nomina di un interim o alla revoca dei poteri.

Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
- l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi, anche potenziale, che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- la sentenza di condanna della Società, passata in giudicato, ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- un provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per le

violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs 231/2001;

- una condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- per il componente legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato avrà diritto di richiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Ciascun componente può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi ai Consiglieri di Amministrazione con raccomandata A.R.; il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare il nuovo componente durante la prima riunione del Consiglio stesso, e comunque entro 60 giorni dalla data di cessazione del componente recesso.

L'Organismo di Vigilanza ha definito, in piena autonomia, le regole per il proprio funzionamento nel "Regolamento dell'attività dell'Organismo di Vigilanza", trasmesso al Consiglio di Amministrazione per presa d'atto.

13 COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- ✓ vigilare sulla diffusione all'interno della Società della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- ✓ vigilare sulla validità ed adeguatezza del Modello, ossia sulla sua concreta capacità di prevenire i comportamenti sanzionati dal Decreto;
- ✓ vigilare sull'attuazione del Modello nell'ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di reato;
- ✓ segnalare al Consiglio di Amministrazione della Società l'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- coordinarsi e collaborare con le Direzioni/funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali identificate nel Modello a rischio reato;
- verificare l'istituzione e il funzionamento di specifici canali informativi "dedicati" (es. indirizzo di posta elettronica e posta cartacea), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni

ed informazioni verso l'Organismo;

- verificare l'effettivo svolgimento delle iniziative di informazione e formazione sul Modello intraprese dalla Società;
- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività aziendale individuate a potenziale rischio reato;
- svolgere o provvedere a far eseguire accertamenti sulla veridicità e fondatezza delle segnalazioni ricevute e predisporre una relazione sulla attività svolta;
- verificare e controllare la regolare tenuta ed efficacia di tutta la documentazione inerente alle attività/operazioni individuate nel Modello potendo accedere a tutta la documentazione e tutte le informazioni ritenute utili nell'ambito del monitoraggio;
- segnalare immediatamente al Consiglio di Amministrazione eventuali violazioni del Modello da parte degli Amministratori della Società ovvero di figure apicali della stessa;
- segnalare immediatamente al Collegio Sindacale eventuali violazioni del Modello, da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione, laddove fondate.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- emanare disposizioni intese a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni che devono pervenirgli dalle Funzioni aziendali;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- compiere indagini in merito alle segnalazioni pervenute per verificare se integrino violazioni del Codice Etico e/o del Modello e per accertarne la fondatezza, segnalando, all'esito delle indagini condotte, alla Direzione competente o al Consiglio di Amministrazione, a seconda del ruolo aziendale dell'autore della violazione, l'opportunità di avviare una procedura disciplinare o di assumere adeguate misure sanzionatorie nei confronti dell'autore stesso;
- disporre che i responsabili delle Direzioni aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte della Società;
- accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale ritenuto rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D. Lgs. 231/2001;
- ottenere l'informativa in merito agli esiti delle procedure disciplinari o delle iniziative sanzionatorie assunte dalla Società per accertate violazioni del Codice Etico e/o del Modello e, in caso di archiviazione, chiederne le motivazioni.

14 FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera d del D. Lgs. 231/2001, l'O.d.V. deve essere tempestivamente informato in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale: sia che essi riguardino i lavoratori, sia che riguardino Soci o il Consiglio di Amministrazione.
È stato pertanto previsto un sistema di flussi informativi nei confronti dell'O.d.V. come strumento volto a garantire l'attività di vigilanza sull'effettività del Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale. A tale fine i destinatari del Modello dovranno rispettare gli obblighi di informativa nei confronti dell'O.d.V., relativamente alle presunte violazioni delle prescrizioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale e del Codice Etico.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce agli Organi Sociali lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza tramite reporting diretto, riunioni (anche in video conferenza) svolto con le seguenti modalità:

- almeno annualmente, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale attraverso una relazione scritta, nella quale siano illustrate le attività di monitoraggio svolte dall'Organismo stesso, le criticità rilevate e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per assicurare l'implementazione operativa del Modello;
- tempestivamente nei confronti del Collegio Sindacale, in relazione a presunte violazioni poste in essere dai vertici aziendali o dai componenti del Consiglio di Amministrazione, ferma restando la facoltà del Collegio Sindacale di richiedere informazioni o chiarimenti in merito alle suddette presunte violazioni.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento sia dal Consiglio di Amministrazione che dal Collegio Sindacale e, a sua volta, ha facoltà di richiedere la convocazione dei predetti organi sociali per questioni inerenti al funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.

L'attività di reporting sopra indicata sarà documentata attraverso verbali e conservata agli atti dell'Organismo, nel rispetto del principio di riservatezza dei dati ed informazioni ivi contenuti, nonché delle disposizioni normative in tema di trattamento di dati personali.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative.

15 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il D. Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle Funzioni della Società, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

A tale proposito devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati ricompresi nel D. Lgs. 231/2001;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, nonché modifiche statutarie o dell'organigramma aziendale;
- esiti delle eventuali azioni intraprese a seguito di segnalazione scritta dell'Organismo di Vigilanza di accertata violazione del Modello, l'avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello, nonché i provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni;
- segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio con prognosi superiore ai 30 giorni) occorsi a dipendenti, collaboratori della Società e più genericamente a tutti coloro che abbiano accesso alle strutture della Società;
- variazioni nei ruoli e nelle responsabilità nell'ambito dei sistemi di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro (quali nomina a Datore di Lavoro, delega di funzione ex art. 16 D. Lgs.81/2008, nomina a RSPP) e ambiente (quali procure e deleghe in materia ambientale);
- ogni documento ed informazione richiesta dall'Organismo di Vigilanza per l'efficace espletamento delle proprie attività di monitoraggio e verifica sul Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001.

16 VERBALE DI VIGILANZA

L'O.d.V. redige con cadenza annuale un programma di vigilanza attraverso il quale pianifica, in linea di massima, la propria attività di verifica e controllo.

L'O.d.V. potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire in merito al funzionamento del Modello e a situazione specifiche.

17 SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E DI VIOLAZIONI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali [Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale - n. 63] RODOLFI MANSUETO SPA ha istituito un canale di segnalazione interna ed identificato i soggetti designati / incaricati della gestione, al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

Le segnalazioni sono gestite mediante l'utilizzo di una piattaforma online accessibile dalla sezione whistleblowing della home page del sito internet https://rodolfi.com/it/azienda e la procedura whistleblowing parte integrante del modello.

Le segnalazioni possono pervenire in forma non anonima o anonima; in entrami i casi, il processo di gestione avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e/o delle persone segnalate (o coinvolte), fatti salvi i casi specificatamente indicati dal D. Lgs. 24/2023.

L'acquisizione dei dati personali ed i successivi trattamenti avverranno in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo: per il dettaglio si rimanda alla procedura whistleblowing parte integrante del modello.

Non sono considerate segnalazioni di Whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

Le persone che effettuino una segnalazione conformemente alla procedura whistleblowing aziendale, non sono considerate responsabili di aver violato eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni né incorrono in alcun tipo di responsabilità in relazione a tale segnalazione, a condizione che avessero fondati motivi di ritenere che detta segnalazione fosse necessaria per rivelare una violazione ai sensi della procedura.

I soggetti che hanno deliberatamente e consapevolmente segnalato o divulgato pubblicamente informazioni errate, palesemente prive di fondamento o fuorvianti non godono di protezione.

IL SISTEMA DISCIPLINARE

18 APPARATO SANZIONATORIO

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale costituisce parte integrante delle norme disciplinari che regolano le obbligazioni contrattuali e l'inosservanza costituisce inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto legale che intercorre tra le parti.
L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria, in quanto i modelli di organizzazione e le procedure interne costituiscono regole vincolanti per i destinatari, la cui violazione, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto Legislativo, deve essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

Ogni violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale deve essere immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza.
Ricevuta la segnalazione l'O.d.V. deve attivarsi al fine di dare impulso alle funzioni competenti affinché accertino quanto segnalato, previo mantenimento della riservatezza del soggetto nei confronti del quale si sta procedendo.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

Tutte le sanzioni saranno applicate considerando i seguenti criteri:

- il grado di intenzionalità delle violazioni commesse;
- il livello di negligenza, imprudenza o imperizia relativo alle violazioni commesse;
- l'entità e la gravità delle conseguenze prodotte;
- il comportamento complessivo del soggetto che ha commesso la violazione;
- la reiterazione del comportamento del soggetto che ha commesso la violazione;
- la tipologia di compiti e mansioni affidate;
- la posizione funzionale occupata.

Sono definiti come illeciti disciplinari, punibili con le sanzioni previste dai contratti collettivi anche l'abuso di segnalazione, nel caso in cui la segnalazione configuri un'ipotesi di calunnia o di diffamazione ai sensi del codice penale o un fatto illecito ai sensi del codice civile.
Qualora, a seguito degli accertamenti interni, la segnalazione risulti manifestamente infondata ed effettuata per finalità opportunistiche al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, saranno valutate azioni di responsabilità a carico del segnalante.

Al ricevimento della contestazione dell'infrazione, l'interessato potrà chiedere di essere

ascoltato in merito e portare elementi a propria difesa.

Al lavoratore si deve concedere un termine di durata conforme a quanto previsto dal CCNL di riferimento, per le repliche o difese scritte.
Nel caso in cui i tempi del procedimento disciplinare siano incompatibili con la presenza in RODOLFI MANSUETO SPA del soggetto, che ha presumibilmente commesso il reato, in forza della gravità dei fatti stessi che potrebbero pregiudicare il rapporto di lavoro se confermati, si potrà procedere con l'allontanamento del soggetto in via cautelativa (se in conformità allo Statuto dei Lavoratori e del CCNL di settore).

19 VIOLAZIONE DEL MODELLO

Ai fini dell'ottemperanza della legge, a titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo:

- ✓ la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello e/o dal Codice Etico, nell'espletamento delle attività sensibili;
- ✓ l'inosservanza degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza previsti dal Modello, che:
  - espongano la Società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/01, e/o
  - siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal D. Lgs. 231/01 e/o
  - tali da determinare l'applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01.

Si precisa che costituisce violazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo la mancata osservanza, nell'espletamento delle attività sensibili, delle procedure aziendali di riferimento nelle quali sono recepiti i presidi di controllo.

20 MISURE NEI CONFRONTI DEI QUADRI, IMPIEGATI E OPERAI

In relazione al personale dipendente, la Società deve rispettare i limiti di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e le previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori delle Industrie Alimentari sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

L'inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni del Modello, del Codice Etico e/o del Codice di Comportamento, e di tutta la documentazione che di esso forma parte,

costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 cod. civ. e illecito disciplinare.

Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente della Società, di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal vigente CCNL applicabile.

Alla notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica. Una volta accertata la violazione, sarà irrogata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

Al personale dipendente possono essere comminate le sanzioni previste dal CCNL applicabile, che a titolo esemplificativo, sono di seguito riportate:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa in misura non eccedente le 3 ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni lavorativi;
- licenziamento disciplinare.

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

- incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi il dipendente che:
    - violi le disposizioni contenute nel Modello e in tutta la documentazione che di esso forma parte, o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla Società;
- incorre, invece, nei provvedimenti disciplinari risolutivi il dipendente che:
    - adotti, nello svolgimento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancanza di disciplina e di diligenza nel compimento dei propri obblighi contrattuali talmente grave da ledere la fiducia della Società nei confronti del dipendente stesso;
    - adotti, nello svolgimento delle attività riconducibili alle aree a rischio, un comportamento che si ponga palesemente in contrasto con le disposizioni

contenute nel Modello e nella documentazione che di esso forma parte, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001, costituendo tale comportamento un atto che provoca alla Società grave nocumento morale e materiale che non consente la prosecuzione del rapporto, neppure in via temporanea.

È inteso che saranno seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste dai CCNL in materia di procedimento disciplinare; in particolare si rispetterà:

- l'obbligo - in relazione all'applicazione dei provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale - della previa contestazione scritta dell'addebito al dipendente con indicazione dei fatti costitutivi dell'infrazione e del termine di 5 giorni dal ricevimento della contestazione entro cui il dipendente potrà presentare le proprie giustificazioni e dell'audizione di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo di non adottare il provvedimento disciplinare prima che sia trascorso il termine minimo di cinque (5) giorni, previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicati, dalla contestazione per iscritto dell'addebito;
- l'obbligo di comunicazione dell'adozione del provvedimento disciplinare per iscritto entro e non oltre i termini massimi previsti dal rispettivo CCNL dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per la presentazione delle sue giustificazioni. In caso contrario, le giustificazioni si intenderanno accolte.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, deve essere necessariamente portato a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

È inoltre fatta salva facoltà della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;

alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere.

21 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

Le violazioni, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello sono di seguito dettagliate; a titolo esemplificativo e non esaustivo

si riportano alcune fattispecie di Comportamento rilevante:

- mancato rispetto dei principi e dei protocolli indicati nel Modello;
- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai protocolli aziendali in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure aziendali ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- violazioni delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al superiore gerarchico;
- omessa supervisione, controllo e vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei principi indicati nel Modello;
- violazione dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri Destinatari del presente Sistema Disciplinare o di cui comunque si abbia prova diretta e certa;
- se di competenza, mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante nell'ambito dei processi regolati dai protocolli aziendali relativi ad aree sensibili.

In caso di violazione delle procedure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si applicano le sanzioni previste dal vigente CCNL Industria alimentare, in base al giudizio di gravità dell'infrazione e di adeguatezza della sanzione.

Nei casi di gravi violazioni, la Società potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 cod. civ.

22 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, da parte di uno o più amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, affinché provvedano ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale.

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione, ivi incluse della documentazione che di esso forma parte, l'Organismo di Vigilanza informa immediatamente il Collegio Sindacale, affinché provveda a promuovere le conseguenti iniziative.

In particolare, in caso di violazione delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, ad opera di uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere direttamente, in base all'entità e gravità della violazione commessa, all'irrogazione della misura sanzionatoria del richiamo formale scritto ovvero della revoca anche parziale dei poteri delegati e delle procure conferite nei casi più gravi, tali da ledere la fiducia della Società nei confronti del responsabile.
In caso di violazioni delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, ad opera di uno o più amministratori, dirette in modo univoco ad agevolare o istigare la commissione di un reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ovvero a commetterlo, le misure sanzionatorie (quali a mero titolo di esempio, la sospensione temporanea dalla carica e, nei casi più gravi, la revoca dalla stessa) dovranno essere adottate dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale.

23 MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI

L'Organismo di Vigilanza comunica al Presidente del Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione la notizia di una possibile violazione del Modello commessa da parte di uno o più Sindaci.
Il Collegio Sindacale, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti opportuni.

24 MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI

Le misure applicabili nei confronti dei collaboratori esterni possono essere a titolo esemplificativo (avuto riguardo della gravità e delle fattispecie) le seguenti:

a. diffida: quando si viola il modello senza recare danno a RODOLFI MANSUETO SPA;
b. risoluzione del rapporto di collaborazione / revoca dell'incarico / decurtazione degli emolumenti: quando, violando il modello, si arreca danno a RODOLFI MANSUETO SPA;
c. domanda di risarcimento del danno: quando, adottando un comportamento in violazione del modello, si determina l'applicazione a carico di RODOLFI MANSUETO SPA delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01.

25 MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La revoca dei membri dell'Organismo di Vigilanza compete esclusivamente all'organo amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza non può essere revocato se non per giusta causa.

A tale proposito, per giusta causa di revoca deve intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'impossibilità a svolgere il proprio compito per

un periodo superiore a sei mesi;

- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo così come definiti nel Modello Organizzativo;
- una sentenza di condanna dell'ente ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del citato Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal citato Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, l'organo amministrativo, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la revoca dei poteri del componente dell'Organismo di Vigilanza.
A ciò si aggiunga che anche la violazione della tutela dell'identità del segnalante da parte dell'O.d.V. può essere considerata giusta causa di revoca.

L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AZIENDALE

26 APPROVAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.
L'adozione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale è comunicata a tutti i destinatari successivamente alla delibera di approvazione da parte del C.d.A..

27 COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale risponde a specifiche prescrizioni contenute nel D. Lgs. 231/01 ed è finalizzato a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati che generano la responsabilità amministrativa della società.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.
L'adozione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale è comunicata a tutti i destinatari successivamente alla delibera di approvazione da parte del C.d.A..

È prevista un'apposita azione di informazione e/o formazione volta a rendere noto i contenuti del Modello stesso; le modalità di comunicazione e informazione rientrano nell'ambito di appositi programmi / azioni specifiche di comunicazione.

28 AGGIORNAMENTO E VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Modifiche e integrazioni e variazioni al presente Modello possono essere adottate previo parere dell'Organismo di Vigilanza.
Il Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale deve essere tempestivamente modificato quando intervengono rilevanti mutamenti nel sistema normativo e nell'assetto societario, tali da comportare la necessità di variare le previsioni del Modello stesso, allo scopo di mantenere la sua efficienza.
Il presente Modello deve essere modificato anche quando siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni, che mettano in evidenza l'inadeguatezza del modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale adottato a garantire l'efficace prevenzione dei rischi.

Gli Allegati, che costituiscono parte integrante del Modello, possono essere modificati, in ragione delle dinamiche organizzative, a cura della funzione aziendale competente anche senza modifica del Modello.

È compito specifico dell'O.d.V., verificare e controllare l'effettiva ed idonea applicazione del medesimo in relazione alle specifiche attività aziendali.
Quindi, fermo restando la responsabilità del Consiglio di Amministrazione, si intende attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito di coordinare le previste attività di controllo e di raccoglierne e sintetizzarne i risultati.

In relazione ai compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all'ODV il Modello sarà soggetto a tre tipi di verifiche:

a. verifiche ispettive sul rispetto delle misure di prevenzione in relazione alle aree ed al tipo di rischio reato prese in considerazione;

b. verifiche periodiche sull'effettivo funzionamento del Modello e delle procedure implementative del medesimo con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza;
c. riesame annuale di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, le azioni intraprese in proposito dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, gli eventi e gli episodi considerati maggiormente rischiosi, nonché l'effettività della conoscenza tra tutti i destinatari del contenuto del Modello e delle ipotesi di reato previste dal Decreto.

ALLEGATO 1 - ELENCO REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA EX D. LGS. 231/2001

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24):
   - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.);
   - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.);
   - Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
   - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
   - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
   - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
   - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
   - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
   - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (L. n. 898/1986, art. 2)

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis):
   - Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
   - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
   - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
   - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
   - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
   - Estorsione informatica (art. 629, comma 3 c.p.)
   - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
   - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635 ter c.p.);
   - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.);
   - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater 1 c.p.);
   - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblico interesse (art. 635 quinquies c.p.);

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);
- Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, L. n. 133/2019)

3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter):
   - Associazione per delinquere (art 416 c.p.);
   - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
   - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
   - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
   - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
   - Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (Legge 12 luglio 1991 n. 203);
   - Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).

4. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità, corruzione (Art. 25):
   - Peculato (art. 314 c.p.);
   - Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)
   - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
   - Concussione (art. 317 c.p.);
   - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
   - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
   - Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.);
   - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
   - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
   - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
   - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
   - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
   - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
   - Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis):
   - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
   - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
   - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
   - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
   - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
   - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o in valori di bollo (art. 460 c.p.);
   - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
   - Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
   - Contraffazione, alterazione, uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
   - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti industriali con segni falsi (art. 474 c.p.).

6. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1):
   - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
   - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
   - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
   - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
   - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
   - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
   - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.);
   - Frode alimentare (art. 517 sexies c.p.);
   - Commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517 septies c.p.);
   - Pena accessoria e circostanze aggravanti (art. 517 octies comma 4 c.p.).

7. Reati societari (art. 25 ter):
   - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
   - Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
   - False comunicazioni sociali per le Società quotate (art. 2622 c.c.);
   - Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
   - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 del D. Lgs. 19/2023).

8. <u>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater):</u>
   - Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
   - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
   - Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270 bis 1 c.p.)
   - Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
   - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quarter c.p.);
   - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater 1 c.p.);
   - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
   - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies 1 c.p.);
   - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies 2 c.p.);
   - Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies 3 c.p.);
   - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
   - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
   - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
   - Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
   - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
   - Sequestro a scopo di coazione (art. 289 ter c.p.);
   - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
   - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
   - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
   - Banda armata formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);

- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1, L. n. 342/1976);
- Danneggiamento delle istallazioni a terra (art. 2, L. n. 342/1976);
- Disposizioni in materia di reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e la sicurezza delle istallazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale (art. 3, L. n. 422/1989);
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D. Lgs. 625/1979 - mod. in L. 15/1980);
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2 Conv. New York 9/12/1999).

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1):
   - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

10. Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies):
    - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
    - Prostituzione minorile (art. 600 bis, commi 1 e 2 c.p.);
    - Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
    - Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
    - Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.);
    - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
    - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
    - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
    - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
    - Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).

11. Abusi di mercato anche se commessi con attività di negoziazione di criptoattività o mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale (art. 25 sexies):
    - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate. (art. 184 e 187 quinquies del D. Lgs. 58/1998);
    - Manipolazione del mercato (art. 185 e 187 quinquies del D. Lgs. 58/1998);
    - Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 del Regolamento UE 2023/1114) commesso tramite criptoattività;
    - Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 del Regolamento UE 2023/1114) commesso tramite criptoattività;
    - Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 del Regolamento UE 2023/1114) commesso tramite criptoattività.

12. Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006):
    - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
    - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
    - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (DPR 43/1973, art. 291 quater);
    - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/1990);
    - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 del D.Lgs. 286/1998);
    - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
    - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

13. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies):
    - Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
    - Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

14. Reati in materia di riciclaggio (art. 25 octies):
    - Ricettazione (art. 648 c.p.);
    - Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
    - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
    - Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 octies 1):
    - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.);
    - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.);
    - Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.);
    - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.).

16. Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (art. 25-octies.2):
    - Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-bis c.p.);
    - Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275-ter c.p.);
    - Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater c.p.);

- Immigrazione clandestina di persone fisiche designate in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 12, comma 1-bis, D.Lgs. 286/1998).

17. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies):
    - Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa (art. 171, primo comma, lett. a-bis, Legge 633/41);
    - Reati di cui al punto precedente commessi in relazione a un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, terzo comma, Legge 633/41);
    - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, primo comma, Legge 633/41);
    - Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies della Legge 633/41, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter della Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171-bis, secondo comma, Legge 633/41);
    - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di

qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; abusiva fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettuazione della riproduzione, dell'esecuzione o della comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita (art. 171-ter Legge 633/41);
- Falsa dichiarazione (art. 171-septies Legge 633/41);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies Legge 633/41).

18. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies):
    - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

19. Reati ambientali (art. 25-undecies):
    - Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
    - Commercio di prodotti inquinanti (art. 452 bis.1 c.p.);
    - Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
    - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
    - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
    - Impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.);
    - Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
    - Omessa bonifica (art. 452 terdecies c.p.);
    - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.);
    - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
    - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
    - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D. Lgs. 152/2006);
    - Abbandono di rifiuti in casi particolari (art. 255-bis D.Lgs. 152/2006);
    - Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter D.Lgs. 152/2006);
    - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D. Lgs. 152/2006);
    - Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis D.Lgs. 152/2006);

- Bonifica dei siti (art. 257 commi 1 e 2 D. Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D. Lgs. 152/2006);
- Spedizione illegale di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 152/2006);
- Delitti colposi in materia di rifiuti (art. 259 ter D.Lgs. 152/2006);
- Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI - Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI - Area Movimentazione (art. 260-bis D. Lgs. 152/2006);
- Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 D. Lgs. 152/2006);
- Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e s.m.i.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e s.m.i.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e s.m.i. (art. 3-bis Legge n. 150/1992);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992);
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993);
- Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 D.Lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 D.Lgs. n. 202/2007);
- Produzione e commercio di sostanze ozono lesive (art. 4 D.Lgs. 81/2026);
- Produzione e commercio di gas a effetto serra (art. 5 D.Lgs. 81/2026).

20. <u>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies):</u>
    - Promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, qualora: (i) il fatto riguardi l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

(ii) la persona trasportata sia stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; (iii) la persona trasportata sia stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; (iv) il fatto sia commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; (v) gli autori del fatto abbiano la disponibilità di armi o materie esplodenti (art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter D.Lgs. n. 286/1998);

- Favoreggiamento della permanenza di stranieri nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità degli stessi o nell'ambito delle attività punite dalle disposizioni contro le immigrazioni clandestine, in violazione delle norme del TU sull'immigrazione fuori dai casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 12 comma 5 D.Lgs. n. 286/1998).
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 commi 12 e 12-bis del D.Lgs. n. 286/1998).

21. Reati di Razzismo e Xenofobia (art. 25 terdecies):
    - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.).

22. Frodi sportive (art. 25 quaterdecies):
    - Frodi in competizioni sportive (art. 1 Legge n. 401/1989);
    - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 Legge n. 401/1989).

23. Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies):
    - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a 100 mila euro (art. 2, comma 1 D.Lgs. n. 74/2000);
    - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a 100 mila euro (art. 2, comma 2 bis D.Lgs. 74/2000);
    - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
    - Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000);
    - Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000);
    - Emissioni di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);
    - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art.10 D.Lgs. 74/2000);
    - Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000);
    - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

24. Contrabbando e violazioni doganali (art. 25 sexiesdecies):

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024);
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995);
- Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alle vendite (art. 40-quinquies, terzo comma, D.Lgs. n. 504/1995);
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995);
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995);
- Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995);
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995).

25. <u>Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies):</u>
- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazioni illecite di beni culturali (art. art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso

illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

26. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies):
    - Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies);
    - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

27. Delitti contro gli animali (art. 25-duodevicies):
    - Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.);
    - Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.);
    - Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.);
    - Divieto di combattimento tra animali (art. 544-quinquies c.p.);
    - Circostanze aggravanti (art. 544-septies c.p.);
    - Uccisioni o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).